

REGOLAMENTO (CEE) N. 1536/77 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 1977****che determina le condizioni di ammissione delle sementi nelle sottovoci
07.01 A I, 10.05 A e 12.01 A della tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo col regolamento (CEE) n. 280/77 ⁽²⁾, in particolare agli articoli 3 e 4,

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 ⁽³⁾, modificato da ultimo col regolamento (CEE) n. 1111/77 ⁽⁴⁾, prevede :

- i tuberi-seme di patate, alla sottovoce 07.01 A I;
- il granturco ibrido destinato alla semina, alla sottovoce 10.05 A;
- i semi e i frutti oleosi, anche frantumati, destinati alla semina, alla sottovoce 12.01 A;

che l'ammissione in queste sottovoci è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti; che, per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, sono necessarie disposizioni che stabiliscano tali condizioni;

considerando che il Consiglio ha adottato: la direttiva 66/403/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ⁽⁵⁾, modificata da ultimo con la direttiva 76/307/CEE ⁽⁶⁾; la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽⁷⁾, modificata da ultimo con la direttiva 75/444/CEE ⁽⁸⁾; la direttiva 69/208/CEE, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽⁹⁾, modificata da ultimo con la direttiva 75/444/CEE;

considerando che i rispettivi articoli 15, 16 e 15 delle suddette direttive stabiliscono che il Consiglio constata se piante e sementi raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratte-

ristiche, nonché quanto alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i contrasti e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle piante e alle sementi corrispondenti raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della direttiva in questione;

considerando che il Consiglio ha proceduto a queste constatazioni, nei confronti di taluni paesi terzi, per quanto riguarda, da un lato, i tuberi-seme di patate con la seconda decisione 75/370/CEE, del 24 giugno 1975, relativa all'equivalenza dei tuber-seme di patate prodotti nei paesi terzi ⁽¹⁰⁾, modificata con la decisione 76/540/CEE ⁽¹¹⁾, e per quanto riguarda, dall'altro lato, il granturco ibrido ed i semi e frutti oleosi, destinati alla semina, con la quinta decisione 76/539/CEE, del 17 maggio 1976, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi ⁽¹²⁾, e con la quinta decisione 76/538/76, del 17 maggio 1976, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate nei paesi terzi ⁽¹³⁾;

considerando che l'ammissione in una delle tre sottovoci precitate, a motivo del testo delle stesse, può aver luogo soltanto per i prodotti aventi caratteristiche specifiche che li rendano idonei alla semina;

considerando che talune caratteristiche specifiche sono state stabilite dal Consiglio nel momento in cui è constatata l'equivalenza fra le piante e le sementi in questione prodotte in alcuni paesi terzi e le piante e le sementi della stessa specie raccolte all'interno della Comunità; che, pertanto, è opportuno che queste stesse caratteristiche costituiscano le condizioni di ammissione nelle sottovoci in questione;

considerando che, per quanto riguarda il granturco ibrido e i semi e frutti oleosi appartenenti a specie che non rientrano nel campo di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 69/208/CEE precitate, conviene, in attesa di un'armonizzazione sul piano comunitario delle disposizioni in materia e tenuto conto che tali prodotti sono oggetto di un volume ridotto di scambi, subordinare la loro ammissione rispettiva nelle sottovoci 10.05 A e 12.01 A alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti degli Stati membri;

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1976, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

⁽⁸⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.

⁽⁹⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 164 del 27. 6. 1975, pag. 43.

⁽¹¹⁾ GU n. L 162 del 23. 6. 1976, pag. 27.

⁽¹²⁾ GU n. L 162 del 23. 6. 1976, pag. 10.

⁽¹³⁾ GU n. L 162 del 23. 6. 1976, pag. 1.

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'ammissione dei tuberi-seme di patate, del granturco ibrido e dei semi e frutti oleosi rispettivamente nelle sottovoci :

- 07.01 A I Tuberi-seme di patate,
- 10.05 A Granturco ibrido destinato alla semina,
- 12.01 A Semi e frutti oleosi, anche frantumati, destinati alla semina

della tariffa doganale comune, è subordinata alle condizioni stabilite dagli articoli da 2 a 5.

Articolo 2

I tuberi-seme di patate devono rispondere alle condizioni stabilite in base all'articolo 15 della direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, modificata da ultimo con la direttiva 76/307/CEE.

Articolo 3

Il granturco ibrido destinato alla semina deve rispondere alle condizioni stabilite in base all'articolo 16 della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle

semi di cereali, modificata da ultimo con direttiva 75/444/CEE.

Articolo 4

I semi e frutti oleosi, destinati alla semina, devono rispondere alle condizioni stabilite in base all'articolo 15 della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, modificata da ultimo con direttiva 75/444/CEE.

Articolo 5

Il granturco ibrido e i semi e frutti oleosi appartenenti a specie che non rientrano nel campo di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 69/208/CEE precitate, sono ammessi nelle sottovoci 10.05 A e 12.01 A solo se la persona interessata dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che tali prodotti sono effettivamente destinati alla semina.

Articolo 6

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure adottate al livello dell'amministrazione centrale ai fini dell'applicazione del presente regolamento. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione